

**REGOLAMENTO (CE) N. 116/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 gennaio 2004**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1879/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Germania, dalla Francia e dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1879/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia e Regno Unito.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1879/2003 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 25.